**VG n.       / anno**



**TRIBUNALE DI COMO**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composto da:

Dott.  - Presidente

Dott.  - Giudice

Dott.  - Giudice rel.

sentita la relazione del giudice relatore,

letti gli atti e i documenti di causa,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento in epigrafe indicato, promosso

**DA**

**(nome e cognome parte),** codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avvocato

**E**

**(nome e cognome parte),**  codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avvocato

**letto** il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l’approvazione della concordata regolamentazione, dopo l’avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza *more uxorio*, inerente all’esercizio della responsabilità genitoriale sul figli

1) **(nome e cognome parte)** nato a  il

2) **(nome e cognome parte)** nato a  il

3) **(nome e cognome parte)** nato a  il

4) **(nome e cognome parte)** nato a  il

sentito il relatore;

premesso che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;

premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell’interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;

rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire *ad nutum*, ovvero senza necessità per l’autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l’espletamento di tentativo di conciliazione;

viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all’accoglimento della domanda;

rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:

\*

(\* *trascrivere le condizioni concordate*)

***ritenuto*** che l’accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all’interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l’accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;

**osservato**, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l’interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;

**ritenuto** che l’esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l’assenza di pregiudizio la prole;

***ritenuto*** che anche le previsioni d’ordine economico, parte integrante dell’accordo, risultano idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all’età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;

***ritenuto*** che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l’età della prole minore consentono di stimare superflua l’audizione diretta di quest' ultima (*ex* art. 337 *octies* c.c.);

***ritenuto*** che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell’intervenuto P.M.,

attesa la natura congiunta del ricorso e l’esito processuale le spese di lite devono essere compensate;

**P**er **Q**uest**i M**otivi

Il Tribunale di Como sul ricorso congiuntamente proposto dalle parti

1) Provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;

2) Spese compensate.

Decreto immediatamente esecutivo *ex lege*.

Così deciso in Como, in camera di consiglio, il .

Si Comunichi

Il Giudice Relatore Est. Il Presidente